

Tutor: multa annullata se non è dimostrata l'omologazione dell'apparecchio

Lucia Izzo | 17 apr 2021

Per il Giudice di Pace di Alessandria gli apparecchi di rilevazione della velocità vanno sottoposti a omologazione ex art. 192 C.d.S., illegittime procedure diverse dallo schema previsto dalla legge.



- [Tutor: validità della sanzione](#)
- [Trasferimento omologazioni da una società all'altra](#)
- [Approvazione e omologazione: procedure differenti](#)
- [Rilevamento della velocità: tutte le apparecchiature devono essere omologate](#)

Tutor: validità della sanzione

Tutte le apparecchiature elettroniche di rilevamento della velocità devono essere sottoposte a procedura di omologazione, disciplinata dall'art. 192 del [Codice della Strada](#), mentre ogni diversa procedura, adottata in difformità allo schema legislativamente previsto per tale tipo di apparecchiatura, dovrà ritenersi illegittima stante la sua inidoneità a conferire certezza ai rilevamenti.

È la conclusione a cui è giunto il [Giudice di Pace](#) di Alessandria, nella [sentenza](#) n. 159/2021 (qui sotto allegata) accogliendo il ricorso di una società, in persona del legale rappresentante, volto a ottenere l'annullamento del verbale elevato dal Centro Nazionale Accertamento infrazioni per superamento dei limiti di velocità ex art. 142, comma 9, del [Codice della Strada](#), rilevato a mezzo di apparecchiatura elettronica.

Parte ricorrente, vittoriosamente assistita dalla *Globoconsumatori Onlus*, deduce una serie articolata di argomentazioni a sostegno del gravame, ma a convincere il magistrato onorario ad accogliere l'istanza è la mancata dimostrazione dell'omologazione dell'apparecchio utilizzato per la rilevazione dell'infrazione.

Trasferimento omologazioni da una società all'altra

In particolare, si evidenzia come la Prefettura convenuta non abbia provveduto al deposito del decreto di omologazione dell'apparecchiatura, indicando in verbale che lo strumento utilizzato per il rilevamento era stato approvato con un decreto, peraltro non prodotto, il quale appare tuttavia riferibile al sistema SICVe-Tutor concesso ad Autostrade per l'Italia S.p.a. e non alla società subentrante Autostrade Tech S.p.a.

Come si legge in [sentenza](#), il trasferimento di tutte le omologazioni concesse al primo soggetto e avvenuto con decreto dirigenziale, deve peraltro ritenersi nullo ex art. 192 comma 5, d.P.R. n. 495/1992 (Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice della Strada) a norma del quale "l'omologazione o l'approvazione dei prototipi è valida solo a nome del richiedente e non è trasmissibile a soggetti diversi".

L'amministrazione, prosegue il provvedimento, non ha dimostrato che il dispositivo di rilevamento in oggetto fosse stato debitamente omologato (e non semplicemente approvato) con decreto ministeriale (e non con semplice determina dirigenziale) posto che la legge prescrive che le apparecchiature per il controllo della velocità debbano essere sottoposte ad omologazione, distinguendo nettamente tale procedura da quella di approvazione.

Nello sposare quello che ormai è un orientamento consolidato nella giurisprudenza di merito, nonostante le ambiguità provocate da una comunicazione della Direzione Generale per la sicurezza stradale del MIT, il Giudice di Alessandria richiama una serie di previsioni contenute nel Codice della Strada e anche nel Regolamento di attuazione, nonché la nota sentenza n. 113/2015 della Corte Costituzionale.

Leggi anche: [Autovelox: omologazione e approvazione per il ministero sono equivalenti!](#)

Approvazione e omologazione: procedure differenti

La procedura prevista per l'approvazione, precisa il Giudice di Pace, deve ritenersi diversa da quella di omologazione, in quanto la prima ricorre qualora si tratti di "richiesta relativa ad elementi per i quali il presente regolamento non stabilisce le caratteristiche fondamentali o particolari prescrizioni" come precisato dal comma 3 dell'art. 192 del Reg. C.d.S. e per la quale sono richiamate, ma solo "per quanto possibile" le procedure previste dal comma 2 per l'omologazione.

Appare evidente come l'omologazione, invece, sia procedura sottoposta "a regole e procedimento più stringenti in ragione del necessario bilanciamento (con le modalità imposte dalla chiara formulazione del comma 6 dell'art. 142 C.d.S. e dallo art. 45 C.d.S. come interpretato dalla Corte Costituzionale) tra la tutela della sicurezza stradale e quella delle situazioni soggettive dei sottoposti alle verifiche".

Con molta chiarezza, infatti, la Corte Costituzionale, ha rilevato che la tutela di questi ultimi viene in qualche modo compressa per effetto della parziale inversione dell'onere della prova, dal momento che è il ricorrente, contro l'applicazione della sanzione, a dover eventualmente dimostrare il cattivo funzionamento dell'apparecchiatura, onere di difficile assolvimento a causa dell'irripetibilità dell'accertamento.

Tuttavia, la Consulta ritiene che tale limitazioni trovi una ragionevole spiegazione nel carattere di affidabilità che l'omologazione e taratura dell'autovelox conferiscono alle prestazioni di quest'ultimo, e per questo ha dichiarato incostituzionale l'art. 45, comma 6, C.d.S. nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate per l'accertamento delle violazioni dei limiti della velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e taratura.

Rilevamento della velocità: tutte le apparecchiature devono essere omologate

Il Giudice di Pace di Alessandria conclude affermando il principio secondo cui tutte le apparecchiature di rilevamento della velocità debbono dunque essere sottoposte a procedura di omologazione disciplinata dall'art. 192 C.d.S. e che ogni diversa procedura adottata in difformità allo schema legislativamente previsto per tale tipo di apparecchiatura debba ritenersi illegittima in quanto inidonea a conferire certezza ai rilevamenti.

Conclusione che trova le sue basi nel combinato disposto delle seguenti norme, puntualmente richiamate in sentenza:

- art. 45 C.d.S., che richiama, al comma 6, l'art. 192 del Regolamento C.d.S. nella parte in cui precisa le modalità di omologazione e approvazione e, al comma 9, sanziona con severe pene pecuniarie chi abusivamente fabbrica, commercializza o utilizza dispositivi o apparecchiature di cui al comma 6 non omologati o comunque difformi dal prototipo omologato o approvato;
- art. 192 Reg. C.d.s., il quale ai commi 2 e 3 differenzia le due procedure dettando la disciplina per l'adozione della prima e richiamando la stessa disciplina anche in relazione all'approvazione ma in questo caso solo "per quanto possibile";
- art. 345 Reg. C.d.S., il quale, stabilendo prescrizioni per quanto concerne gli apparecchi di misurazione della velocità, rappresenta norma di riferimento per la procedura di omologazione;
- art. 14,2 comma 6, C.d.S. che prevede con chiarezza che l'unica procedura prevista per le apparecchiature utilizzate per la misurazione della velocità è quella di omologazione.

Tanto premesso, nel caso in esame, non essendo stata dimostrata l'omologazione dell'apparecchio, va accolto il ricorso e per l'effetto annullato il verbale opposto.

Si ringrazia la Globosumatori Onlus per l'invio del provvedimento

[Scarica pdf Giudice di Pace di Alessandria, sentenza 159/2021](#)

Fonte: Tutor: multa annullata se non è dimostrata l'omologazione dell'apparecchio <https://www.studiocataldi.it/articoli/41670-tutor-multa-annullata-se-non-e-dimostrata-l-omologazione-dell-apparecchio.asp#ixzz6sJew9KKI>  
( da [www.StudioCataldi.it](http://www.StudioCataldi.it) )



UFFICIO GIUDICE DI PACE DI ALESSANDRIA

SEZIONE A1

Si comunica a:

DOMICILIATA IN VIACREMONA, 6 PRESSO  
ALDUE GLOBOCONSUMATORI  
ALESSANDRIA  
AL

---

PREFETTO DI ALESSANDRIA  
PIAZZA LIBERTA' 17  
15121 ALESSANDRIA  
AL

---

Comunicazione di cancelleria  
Comunicazione di Deposito Sentenza

Procedimento Numero: - **OPPOSIZIONE A SANZIONE AMMINISTRATIVA**  
*Opposizione ord. ingiunzione ex artt. 22 L689/1981 (violazione codice della strada)*

Giudice: **DETTORI CINZIA**

Depositata Sentenza Numero: **159/2021** in data : **13/04/2021**

Parti nel procedimento

*Ricorrente Principale*

..

Difeso da:

*Resistente Principale*

**PREFETTO DI ALESSANDRIA**

Difeso da:

  
**L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO**  
*D.ssa Maria Rosaria Berardone*

**vedi P.Q.M. allegato**

Alessandria 13/04/2021

IL CANCELLIERE

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Alessandria Cinzia Dettori

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa promossa da:

: L., con sede in Alessandria,  
( ) in persona del legale rappresentante nato in  
Alessandria il , residente a )  
(AL), p , elettivamente domiciliato in Alessandria, via Cemonà n. 6  
presso la sede di Aldue Globoconsumatori Onlus (C.F.: 96062000060), in proprio.

RICORRENTE

Contro

PREFETTURA DI ALESSANDRIA, in persona del Prefetto p.t., rappresentato e difeso  
ai sensi dell'art. 6 comma 9 del D.L.vo 150/2011 dal Vice Prefetto Aggiunto dott.  
Antonino Volpe in forza di delega Prot. 917/2021/Gab. del 18.1.2021.

RESISTENTE

Oggetto: opposizione a sanzione amministrativa.

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Conclusioni di parte ricorrente: "1) In via preliminare. emettere ordinanza di  
sospensione degli effetti del verbale di accertamento impugnato, sanzioni e pene  
accessorie; 2) con la mancata produzione dei certificati di cui sopra quanto al D.Lgs  
150/2011 art. e per quanto all'art. 9 lettera b) voglia Lei Sig. Giudice di Pace  
provvedere per l'accoglimento del ricorso e degli atti consequenziali volendomi

N. 159/21 SENT.

N.

N.

N.

riconoscere e spese sostenute per il presente giudizio o quanto Lei vorrà riconoscermi;

3) Con vittoria di spese, diritti ed onorari”.

Conclusioni di parte opposta: “Voglia l’Ill.mo Giudice di pace, respinta ogni contraria istanza, rigettare il ricorso perché infondato e, in ragione della pretestuosità delle motivazioni addotte nel ricorso, condannare l’opponente al pagamento delle spese processuali, nella misura che l’Ill.mo Giudice di Pace ritiene congrua, ai sensi dell’art. 96 c.p.c.”

#### MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso inviato a mezzo posta il 21.01.2021 la società \_\_\_\_\_, in persona del legale rappresentante \_\_\_\_\_ chiedeva l’annullamento del verbale n. \_\_\_\_\_ 14 elevato dal Centro Nazionale Accertamento infrazioni il 1.12.2020, per la violazione dell’art. 142 comma 9b CdS accertata in Predosa (AL) il 29.11.2020 a mezzo di apparecchiatura elettronica di rilevamento.

La ricorrente deduceva una serie articolata di argomentazioni a sostegno del gravame: mancanza di un decreto di omologazione dell’apparecchiatura; incertezza in ordine alla configurazione dell’apparecchiatura di rilevamento e sulla corretta applicazione della percentuale di tolleranza; inidoneità della prova fotografica, nel caso di specie inidonea in quanto illeggibile e mancante delle indicazioni di spazio/tempo percorso a riprova della commessa infrazione; omessa indicazione a verbale delle indicazioni riguardati la località di commissione della infrazione; illegittimità del sistema di rilevamento SICVe e poi SICVe PM; mancata indicazione a verbale del numero di matricola dell’apparecchiatura; irregolarità della segnaletica di preavviso.

La Prefettura si costituiva mediante deposito in data 4.3.2021 della comparsa di risposta a firma di un funzionario cui allegava la documentazione afferente all’accertamento, in











*compressa per effetto della parziale inversione dell'onere della prova, dal momento che è il ricorrente contro l'applicazione della sanzione a dover eventualmente dimostrare – onere di difficile assolvimento a causa della irripetibilità dell'accertamento – il cattivo funzionamento dell'apparecchiatura". Tuttavia a detta della Corte "della limitazione trova una ragionevole spiegazione nel carattere di affidabilità che l'omologazione e la taratura dell'autovelox conferiscono alle prestazioni di quest'ultimo".*

Lapidaria sul punto la conclusione della Corte Costituzionale: "...il bilanciamento realizzato dall'art. 142 del codice della strada ha per oggetto, da un lato, interessi pubblici e privati estremamente rilevanti quali la sicurezza della circolazione, la garanzia dell'ordine pubblico, la preservazione dell'integrità fisica degli individui, la conservazione dei beni e, dall'altro, valori altrettanto importanti quali la certezza dei rapporti giuridici ed il diritto di difesa del sanzionato. Detto bilanciamento si concreta attraverso una sorta di presunzione, fondata sull'affidabilità dell'omologazione e della taratura dell'autovelox, che consente di non ritenere pregiudicata oltre un limite ragionevole la certezza della rilevazione e dei sottesi rapporti giuridici. Proprio la custodia e la conservazione di tale affidabilità costituisce il punto di estrema tensione entro il quale la certezza dei rapporti giuridici e il diritto di difesa del sanzionato non perdono la loro ineliminabile ragion d'essere".

La Corte come detto concludeva dichiarando la incostituzionalità dell'art. 45 comma 6 CdS nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate per l'accertamento delle violazioni dei limiti della velocità siano sottoposte e verifiche periodiche di funzionalità e taratura.

Emerge dunque dal combinato disposto degli artt. 45 CdS (il quale al comma 6 richiama l'art. 192 del Regolamento nella parte in cui precisa le modalità di omologazione e approvazione, ed al comma 9 sanziona con severe pene pecuniarie chi abusivamente fabbrica, commercializza o utilizza dispositivi o apparecchiature di cui al comma 6 "non



omologati o comunque difformi dai prototipi omologati o approvati”), 192 Reg. CdS (il quale ai commi 2 e 3 differenzia le due procedure, dettando la disciplina per l’adozione della prima e richiamando la stessa disciplina anche in relazione all’approvazione, ma in questo caso solo “per quanto possibile”), 345 Reg. CdS (il quale stabilendo prescrizioni per quanto concerne agli apparecchi di misurazione della velocità rappresenta norma di riferimento per la procedura di omologazione), 142 comma 6 CdS (il quale prevede con chiarezza che l’unica procedura prevista per le apparecchiature utilizzate per la misurazione della velocità è quella della omologazione), che le apparecchiature di rilevamento della velocità debbano essere sottoposte a procedura di omologazione disciplinata dall’art. 192 CdS e che ogni diversa procedura, adottata in difformità allo schema legislativamente previsto per tale tipo di apparecchiatura, debba ritenersi illegittimo in quanto inidoneo a conferire certezza ai rilevamenti.

Ulteriori motivazioni si ritengono assorbite.

La condanna al pagamento degli esposti di lite segue la soccombenza.

P.O.M.

Visto l’art. 7 D.L.vo 150/2011 accoglie il ricorso e per l’effetto annulla il verbale opposto.

Pone a carico della parte resistente gli esposti di lite pari ad € 43.00.

Alessandria, 16/3/2021.

Depositato in cancelleria oggi  
Alessandria, li 13 APR 2021

IL CANCELLIERE  
(Colore Rosso e Castri)

Il Giudice di Pace  
Dessa LINDA DEL TORO

